

Cessione di credito futuro, effetto traslativo, eccezioni opponibili dal debitore ceduto e compensazione

Tribunale di Venezia, 25 maggio 2014. Estensore Fidanzia.

Cessione di credito - Cessione di credito futuro - Effetto traslativo al momento in cui il credito viene ad esistenza - Natura consensuale del contratto di cessione - Opponibilità dalla notifica o accettazione

Se è vero che nella cessione di credito futuro l'effetto traslativo si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, tuttavia, data la natura consensuale del contratto di cessione di credito, questo si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ed è opponibile al ceduto nel momento in cui la cessione gli viene notificata o è da questi accettata.

Cessione di credito - Cessione di credito futuro - Titolarità in capo al cessionario - Esistenza del credito - Eccezione di compensazione del debitore ceduto - Esclusione

Nonostante nel contratto di cessione di credito futuro il cessionario ne diventi titolare solo quando il credito viene ad esistenza, il credito stesso entra direttamente nella sfera giuridica del cessionario, senza mai transitare attraverso quella del cedente, con la conseguenza che nei confronti di quest'ultimo il ceduto non potrà mai sollevare l'eccezione di compensazione, non verificandosi il presupposto della coesistenza dei due crediti-debiti.

Cessione di crediti futuri - Cessione di massa - Indeterminatezza - Disposizione dell'articolo 3 della legge n. 52 del 1991

Il legislatore, in tema di cessione di crediti futuri, si è preoccupato di prevenire possibili censure di nullità sotto il profilo della determinatezza dell'oggetto prevedendo, all'articolo 3, comma 4, della legge n. 52 del 1991 che "la cessione dei crediti in massa si considera con un oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3".

Cessione di credito - Cessione di crediti futuri - Eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito - Opponibilità al factor - Eccezioni attinenti a fatti estintivi posteriori al rapporto obbligatorio - Opponibilità - Distinzione

Si applica anche alla cessione dei crediti futuri il principio elaborato dalla giurisprudenza, secondo il quale, mentre le eccezioni attinenti

alla fonte negoziale del credito (inesistenza, nullità, annullabilità del negozio) sono sempre opponibili al factor cessionario, quelle attinenti a fatti estintivi posteriori al rapporto obbligatorio sono punibili solo se tali fatti si siano verificati prima della conoscenza della cessione.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non dello svolgimento del processo.

La C. Edil 3 scarl si è opposta al decreto ingiuntivo n. 2701/12 con il quale il Tribunale di Venezia, su richiesta di Banca ifis s.p.a., le ha ingiunto il pagamento della somma di € 22.405,12, oltre interessi e spese, a titolo di mancato pagamento di crediti d'impresa ceduti dalla Hera E & D s.r.l. allo stesso istituto bancario in virtù di un contratto di factoring.

La società opponente ha eccepito l'estinzione del credito vantato da Banca Ifis per compensazione a seguito dell'emissione da parte della società cedente Hera E&D delle note di credito prodotte sub docc. da 18 a 23.

L'opponente ha osservato, in particolare, che i controcrediti dalla stessa vantati nei confronti del cedente e sorti sia pure dopo l'accettazione (o comunque notifica) della cessione dei crediti futuri ma comunque prima della notifica delle singole cessioni, una volta che i crediti sono venuti ad esistenza, possono essere opposti in compensazione al cessionario.

L'istituto di credito si è costituito in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione.

In particolare, ha osservato che parte dei controcrediti vantati dalla C. Edil 3 - di cui alle note di credito n. 201 del 11.3.2008, n. 2 del 13.1.2009 e n. 538 del 9.7.2009 - erano sorti in epoca anteriore alla cessione di crediti futuri notificata all'opponente in data 22.3.2010, mentre i controcrediti di cui alle note n. 237 del 3.5.2010, n. 238 del 3.5.2010 e n. 477 del 6.8.2010 per complessive € 27.729,61 non erano all'istituto di credito comunque opponibili essendosi Hera ormai disfatta della titolarità di tali crediti.

L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.

Va premesso che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (vedi Cass. n. 8373 del 7.4.2009) il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi.

Con riferimento alla compensazione opposta dall'opponente per i crediti di alle note di credito n. 201 del 11.3.2008, n. 2 del 13.1.2009 e n. 538 del 9.7.2009, se è pur vero che trattasi di fatti estintivi incontestabilmente anteriori alla cessione notificata il 22.3.2010, tuttavia, come emerge dalla scheda contabile prodotta in giudizio da C. Edil di cui al doc n. 1 del proprio fascicolo, tali crediti erano stati già oggetto di compensazione con le poste passive allora sussistenti.

L'eccezione di parte opponente è quindi priva di fondamento.

Con riferimento ai controcrediti sorti successivamente al notifica della cessione di crediti futuri, avvenuta in data 22.3.2010, l'opposizione della C. Edil 3 è parimenti infondata.

Sull'asserito rilievo che nella cessione di cose future il contratto si perfeziona quando il bene viene ad esistenza, la parte opponente sostiene che in caso di cessione di crediti futuri e di massa non è tanto alla prima notificazione di cessione che deve aversi riguardo ma alle singole successive notifiche effettuate nei confronti del debitore ceduto quando il credito viene ad esistenza.

Questo giudicante non condivide tale impostazione.

Va premesso che se è pur vero che nella cessione di credito futuro l'effetto traslativo si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, tuttavia, data la natura consensuale del contratto di cessione di credito, lo stesso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario ed è opponibile al ceduto nel momento in cui la cessione gli viene notificata, o è da questi accettata.

L'interpretazione di parte opponente svilisce l'istituto della cessione di crediti futuri privandolo totalmente di ogni effetto giuridicamente rilevante. Infatti, ove si ritenesse che soltanto la notifica delle singole cessioni sia rilevante ai fini della loro opponibilità al debitore ceduto, la prima notifica – che riguarda la cessione dei crediti futuri – dovrebbe considerarsi tamquam non esset.

L'interpretazione di parte opponente rende così privo di giuridica rilevanza l'istituto del factoring che il legislatore, pur non disciplinandolo in maniera compiuta, ha espressamente previsto con la legge n. 52/91.

In particolare, nella legge citata, il legislatore ha regolato espressamente l'istituto della cessione di crediti futuri, preoccupandosi anche di prevenire possibili censure di nullità sotto il profilo della determinatezza dell'oggetto, con la previsione all'art. 3 comma 4° che “ La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3”.

D'altra parte, se è pur vero che in caso di cessione di credito futuro il cessionario ne diventa titolare solo quando il credito viene ad esistenza, tuttavia, in tale momento il credito che viene ad esistenza entra direttamente nella sfera giuridica del cessionario senza mai transitare per la sfera giuridica del cedente, con la conseguenza che nei confronti di quest'ultimo il ceduto non può mai sollevare l'eccezione di compensazione, non verificandosi mai il presupposto della coesistenza dei due crediti-debiti.

Dunque, anche per la cessione dei crediti futuri deve seguirsi il principio elaborato dalla giurisprudenza consolidata secondo cui mentre le eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito (inesistenza, nullità, annullabilità del negozio) sono sempre opponibili al factor cessionario, le eccezioni attinenti a fatti estintivi posteriori al rapporto obbligatorio sono opponibili solo se tali fatti si siano verificati prima della conseguita conoscenza della cessione (vedi Cass. 25 marzo 1999 n. 2821).

Infatti, anche per la cessione dei crediti futuri si pone l'esigenza di evitare che eventuali accordi tra cedente e ceduto in danno del cessionario, dopo la notifica della cessione ed idonei ad estinguere o modificare il credito, rendano il negozio di factoring di pura alea.

In ogni caso, considerazione assorbente è che deve applicarsi il disposto dell'art. 1248 comma 2° cod. civ. secondo cui la cessione notificata al debitore impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il G.U. del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.200,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.